



COMUNE DI

Castelletto sopra Ticino

Provincia di Novara

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Integrato con norme di polizia annonaria, disciplina giochi leciti ed attività dello spettacolo viaggiante

*Modificazione del Regolamento di Polizia urbana e Annonaria approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/05/2007.*

Modificato con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 02/05/2011

Modificato con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/06/2016

Modificato con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 30/01/2017

Modificato con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2018

INDICE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 : Finalità**
- Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana**
- Art. 3 : Ispezioni**
- Art. 4 : Accertamento delle violazioni**

Titolo II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche**
- Art. 6 : Occupazione di suolo pubblico**
- Art. 7 : Rinnovo delle Concessioni temporanee di suolo pubblico**
- Art. 8 : Luminarie**
- Art. 9 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari e/o di propaganda politica**
- Art. 10 : Atti vietati su suolo pubblico o di uso pubblico**

Titolo III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 11 : Marciapiedi e portici**
- Art. 12 : Manutenzione degli edifici e delle aree.**
- Art. 13 : Installazione di tende solari**
- Art. 14 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**
- Art. 15 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano**
- Art. 16 : Nettezza del suolo e dell'abitato**
- Art. 17 : Sgombero neve**
- Art. 18 : Rami e siepi**
- Art. 19 : Pulizia fossati**
- Art. 20 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**
- Art. 21 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**
- Art. 22 : Esposizione di panni e tappeti**
- Art. 23 : Disposizioni in merito alla distribuzione di volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario**

Titolo IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 24 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili**
- Art. 25 : Oggetti mobili.**
- Art. 26 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**
- Art. 27 : Accensioni di fuochi**
- Art. 28 : Utilizzo di strumenti musicali**
- Art. 29 : Attività produttive ed edilizie rumorose**
- Art. 30 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**
- Art. 31 : Uso dei dispositivi antifurto**
- Art. 32 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"**
- Art. 33 : Depositi esterni**
- Art. 34 : Sosta o fermata di veicoli a motore**
- Art. 35 : tutela beni culturali e ambientali**

Titolo V: ANIMALI

- Art. 36 : Animali di affezione**
- Art. 37 : Custodia e tutela degli animali**

Art. 38 : Cani

Art. 39 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Titolo VI: POLIZIA ANNONARIA

Art. 40 : Tabelle speciali

Art. 41 : Erboristerie

Art. 42 : Vendita mangimi per animali

Art. 43 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Art. 44 : Attività miste

Art. 45 : Classificazione degli esercizi commerciali

Art. 46 : Insediamento attività commerciali

Art. 47 : Norme sostitutive

Art. 48 : Requisiti per l'esercizio del commercio

Art. 49 : Pubblicità dei prezzi

Art. 50 : Orario di apertura e di chiusura

Art. 51 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno del P.E.

Art. 52 : Insediamento di attività produttive.

Titolo VII: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 53 : Targhetta dell'amministratore di condominio

Art. 54 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

Art. 55 : Accattonaggio

Art. 56 : Artisti di strada

Art. 57 : Divieto di campeggio libero

Art. 58 : Bagni

Art. 59 : Tutela spiagge

Art. 60 : Utilizzo acqua potabile

Art. 61 : Custodia minori

Art. 62 : Ingiusto fastidio o disturbo

Art. 63 : Contrassegni del Comune

Titolo VIII: SALE GIOCHI ED APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO

Art. 64 : Principi generali

Art. 65 : Definizioni

Art. 66 : Tipologie apparecchi da gioco

Art. 67 : Disposizioni in merito all'informazione al pubblico

Art. 68 : Durata delle autorizzazioni

Art. 69 : Requisiti dei locali delle Sale Giochi

Art. 70 : limiti di installazione e di utilizzo

Art. 71 : Adempimenti amministrativi per l'apertura di Sale Giochi

Art. 72 : Istruttoria e termini per la conclusione del procedimento di autorizzazione

Art. 73 : Variazione nella dotazione degli apparecchi da intrattenimento e dei giochi

Art. 74 : Svolgimento dell'attività

Art. 75 : Orari

Art. 76 : Esercizio del gioco lecito negli esercizi pubblici, commerciali e nei circoli privati

Art. 77 : Numero massimo di apparecchi installabili in ogni esercizio

Art. 78 : Limiti di installazione e di utilizzo

Art. 79 : Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la pratica del gioco lecito

Art. 80 : Efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

- Art. 81 : Istanza per il rilascio di autorizzazione del gioco lecito
- Art. 82 : Variazione della dotazione dei giochi e degli apparecchi
- Art. 83 : Norme finali
- Art. 84 : Sanzioni

**Titolo IX: NORME PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI O PRIVATE
DISPONIBILI PER L'ISTALLAZIONE DEI CIRCHI, DELLE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO**

- Art. 85 : Determinazioni delle aree comunali disponibili
- Art. 86 : Installazione in aree private
- Art. 87 : Domanda per ottenere la concessione
- Art. 88 : Obblighi del concessionario
- Art. 89 : Responsabilità dei Concessionari
- Art. 90 : Sanzioni
- Art. 91 : Sgombero dell'area

Titolo X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 92 : Sanzioni Amministrative
- Art. 93 : Abrogazione di norme
- Art. 94 : Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

1 Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Castelletto Sopra Ticino, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei

cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2 Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di uso pubblico, salvo diversa disposizione.

3 Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

1 Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono

esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Ispezioni

1 Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere agli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi ed in tutti gli edifici nei quali si esercita attività di produzione di beni e/o servizi, per effettuare i necessari controlli.

2 Agli eventuali provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività a seguito del riscontro di infrazioni delle normative di settore, si accompagna l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci

Art. 4 : Accertamento delle violazioni

1 La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ed ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2 L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

3 l'Amministrazione Comunale può adottare specifici provvedimenti per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

TITOLO II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

1 Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2 Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

3 La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Occupazione di suolo pubblico

1 Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale e quanto disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa di spazi ed aree pubbliche, il cui nominativo è comunicato al Ministero delle Finanze (art.54 D.Lgs. 507/93) o, in assenza, dal Responsabile del Servizio al quale è demandata la competenza in merito alla gestione del territorio, il quale può avvalersi degli Agenti di Polizia Municipale per sopralluoghi o pareri.

2 Sono temporanee le occupazioni suolo pubblico che hanno la durata massima di un anno; le altre sono considerate occupazioni permanenti anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti.

3 Il Responsabile del Servizio competente può rilasciare le concessioni di occupazioni suolo pubblico tenuto conto dell'importanza dei motivi addotti dai richiedenti, nonché delle speciali esigenze di igiene, di viabilità e sicurezza delle località nelle quali si chiede di effettuare l'occupazione del suolo pubblico; in ogni caso i concessionari dovranno pure uniformarsi alle eventuali prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo.

4 Le concessioni si intendono ad ogni effetto precarie e sempre revocabili. Sono rilasciate personalmente al titolare e non sono cedibili; è ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, che il Concessionario deve dichiarare anticipatamente all'Autorità Amministrativa, in modo che le generalità di costoro possano essere specificate nel provvedimento autorizzativo o nella ricevuta della tassa pagata.

5 È vietata qualsiasi sub-concessione, tuttavia è ammesso il trasferimento da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti.

6 Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento per l'applicazione e la disciplina della TOSAP.

7 Indipendentemente dalla revoca, per l'esercizio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, il funzionario che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo può, durante il corso di esse, prescrivere altre modalità o condizioni per motivi di sicurezza, di igiene, di decoro, di estetica o di circolazione.

8) L'inosservanza delle disposizioni indicate ai commi precedenti, produce la decadenza delle concessioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 7 : Rinnovo delle Concessioni temporanee di suolo pubblico

1 I provvedimenti autorizzativi per occupazioni temporanee di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata. Potranno soltanto essere rinnovate per giustificati motivi.

2 A tal fine il concessionario è tenuto a presentare un'istanza motivata al competente funzionario comunale prima della data di scadenza della concessione.

3 Il mancato rinnovo del provvedimento autorizzativo comporta il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 : Luminarie

1 Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto, laddove è necessario, il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade comunali, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario e/o politico (simboli e/o scritte)

2 Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le colonne dei portici, ecc., a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3 Le luminarie, poste trasversalmente alle vie comunali, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4 Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5 Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6 Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari e/o di propaganda politica

1 Previo consenso della proprietà laddove necessaria, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari e/o di propaganda politica (simboli e/o scritte) in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2 Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 10 : Atti vietati su suolo pubblico o di uso pubblico

1 Sul suolo pubblico o di uso pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- f) bivaccare, campeggiare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

2 E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3 La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;

4 Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 11 : Marciapiedi e portici

1 Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte, salvo diversa disposizione che ne ponga tale onere in capo all'Amministrazione Comunale;
- b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la pulizia e la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, nonché delle aree esterne alla recinzione in fregio alle strade; qualora tali manufatti e/o aree siano di proprietà della Pubblica Amministrazione, i proprietari sopra indicati hanno, comunque, l'obbligo di effettuare periodicamente le dovute operazioni di pulizia.

2 Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3 Le violazioni di cui sopra comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

1 I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2 I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e devono provvedere, in caso di necessità, alla loro sostituzione.

3 I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4 Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde e pluviali o similari debitamente installati lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura e, qualora non presente, lo smaltimento delle acque piovane deve essere garantito con altri mezzi idonei allo scopo. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5 I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere, tutte le volte che si rende necessario, alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.,.

6 Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7 I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8 Le violazioni di cui ai commi 1), 3), 4), 5), 6) e 7) comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 : Installazione di tende solari

1 Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare i 2/3 della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.20

2 Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza del marciapiede.

3 Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio Tecnico comunale.

4 Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente Ufficio Tecnico Comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

5 In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

6 Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

7 Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

8 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1 Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche, latrine, ecc., devono essere eseguite mediante l'utilizzo di idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi esclusivamente da parte di Ditte autorizzate, sia ad effettuare le predette operazioni di spurgo sia ad effettuare lo smaltimento dei reflui.

2 Le violazioni di cui al comma precedente comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1 Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- d) collocare direttamente o indirettamente sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline semaforiche o sugli alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2 Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 16 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1 Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo

occupato e dell'area circostante per un raggio di almeno tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2 Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3 I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4 Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5 Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 17 : Sgombero neve

1 I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2 Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3 Ai proprietari di piante i cui rami sporgano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4 La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi e/o della strada e comunque in modo da non creare alcuna situazione di pericolo e/o intralcio.

5 La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6 E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Rami e siepi

1 I rami e le siepi che da proprietà private sporgono su area pubblica o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, devono essere potati a cura dei proprietari o locatari; gli stessi devono inoltre provvedere alla costante rimozione delle foglie e/o dei residui vegetali caduti sulle aree predette, la cui provenienza sia a loro riconducibile.

2 I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

3 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Pulizia fossati

1 I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2 La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1 Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2 La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1 Ferme restando le prescrizioni inerenti la raccolta differenziata, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2 La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 : Esposizione di panni e tappeti

1 E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli ancora gocciolanti fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.

2 La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 : Disposizioni in merito alla distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario.

1 È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l'apposizione sui veicoli, sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni, di opuscoli, foglietti, buoni sconto, biglietti omaggio od altri oggetti che possano, comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico.

2 E' fatto divieto a tutte le aziende e/o attività economiche in genere, di effettuare, su tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione su pali della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale, su alberi, muri e su qualunque altro posto o struttura non autorizzata.

3 è vietata la distribuzione di volantini e/o la sottoscrizione di raccolte fondi ai conducenti o passeggeri dei veicoli durante la circolazione e la distribuzione a mano degli stessi in prossimità di incroci, rotonde e sulle spiagge.

4 la distribuzione di volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna a mano. È fatto divieto di inserire tale materiale nelle cassette laddove sia espressa in modo evidente ed incontrovertibile la volontà del consumatore di non desiderare volantini o materiale pubblicitario nella propria cassetta.

5 gli incaricati, a qualsiasi titolo, della distribuzione del materiale pubblicitario sono tenuti a verificare che detto materiale non si disperda in area pubblica o privata così come la cassetta postale sia effettivamente in uso evitando di sovraccaricare cassette palesemente inutilizzate.

6 in occasione di consultazioni elettorali, referendarie e comunque di manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini purché solo a cittadini/utenti che si dimostrino interessati a riceverne.

7 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 24 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1 I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso a chiave ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2 La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 25 : Oggetti mobili.

1 Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio

prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2 L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3 La violazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione accessoria della rimozione delle cause di pericolo e/o di disturbo.

Art. 26 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1 E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2 E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3 Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4 Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 : Accensioni di fuochi

1 Su tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi:

a) lungo o nelle immediate vicinanze delle vie pubbliche (strada comunali, provinciali, statali, autostrade) in quanto la direzione del vento potrebbe portare il fumo sulla strada arrecando danno alla circolazione

b) a distanze inferiori di metri 100 da aree boscate, fatte salve le disposizioni della L.R. 09/06/1994, n. 16 (interventi per la protezione dei boschi dagli incendi)

c) nelle immediate vicinanze delle abitazioni e comunque in modo da arrecare ingiusto danno o fastidio a terzi

2 E' sempre vietato bruciare rifiuti quali ad esempio: sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali ecc..., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

3 fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti nonché dalla normativa statale e regionale in materia, è consentito accedere fuochi finalizzati a pratiche agricole, di campagna o di tenuta di fondi rustici, ovvero per bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili attenendosi alle seguenti disposizioni:

a) il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà a non meno di 50 metri dalle abitazioni di terzi;

b) dette attività dovrà essere effettuata esclusivamente nella fascia oraria dall'alba al tramonto limitatamente al periodo 1° ottobre - 30 aprile da mercoledì al sabato compresi

c) è fatto divieto assoluto di accensione di fuoco nei giorni festivi;

d) il fuoco deve essere assistito sino al suo completo spegnimento da persona responsabile;

e) il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose e nel caso di vento improvviso dovrà essere immediatamente spento;

4 Sulle aree pubbliche è vietato l'uso di bracieri, griglie, barbecue, nonché la cottura in qualsiasi modo di sostanze alimentari. Tale divieto non opera sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fermo restando l'obbligo di non arrecare ingiusto fastidio e/o disturbo a terzi. Posso essere rilasciate, su istanza di parte, specifiche autorizzazioni in deroga per casi particolari.

5 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6 in caso di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio provinciale, ai sensi della legge quadro in materia di incendi boschivi 21/11/2000

n. 335 e della L.R. 16/94,, sono annullate tutte le deroghe al divieto di accensione previste dal presente articolo di regolamento.

Art. 28 : Utilizzo di strumenti musicali

1 Negli spazi aperti di tutto il territorio comunale è vietato:

- a) l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo e vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- b) praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo e vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2 Dalle ore 24.00 alle ore 09.00 all'esterno dei locali sedi di attività rumorosa, non deve essere percepito alcun rumore.

3 Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l'obbligo per il trasgressore di cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 29 : Attività produttive ed edilizie rumorose

1 I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2 All'interno della delimitazione di centro abitato, formalmente istituita ai sensi dell'art.4 C.d.S., le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

3 Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4 Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 09.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5 Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal competente funzionario del Comune. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6 Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano l'obbligo per il trasgressore di cessare immediatamente le emissioni sonore.

7 La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 30 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1 Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, e similari, ha l'onere di renderli non utilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.

2 La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo per il trasgressore di cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 31 : Uso dei dispositivi antifurto

1 Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2 Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3 Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4 La violazione di cui al comma 1) comporta l'obbligo per il trasgressore di far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 32 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"

1 E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2 E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano per il trasgressore l'obbligo di cessare immediatamente l'impiego dei sopra indicati dispositivi.

Art. 33 : Depositi esterni

1 Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2 E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano per il trasgressore l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1 E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione non dipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

Art. 35 : tutela beni culturali e ambientali

1 Le attività commerciali devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali.

2 Negli immobili aventi valore storico e artistico è vietato l'insediamento degli esercizi commerciali, eccetto i negozi di vicinato, dei pubblici esercizi, eccetto le attività di somministrazione di alimenti e bevande, e delle attività artigianali, eccetto quelle non comprese nell'elenco di cui all'art.216 T.U.L.L.S.S., R.D. 1265/34.

3 Sulle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale e nelle immediate adiacenze degli immobili aventi valore storico e artistico, sono vietate le occupazioni di suolo pubblico e/o privato prospiciente la pubblica via, con l'esposizione di merci.

4 Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO V ANIMALI

Art. 36 : Animali di affezione

1 I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

1 bis i proprietari dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari, imposti o suggeriti dall'autorità e/o dagli organi di vigilanza, affinché gli animali non arrechino disturbo alla quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.

2 Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Art. 37 : Custodia e tutela degli animali

1 Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo
- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
- d) lasciare liberamente vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2 I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

2 bis E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di somministrare cibo ai piccioni, sia su suolo pubblico che su aree private, al fine di evitarne l'incremento.

2 ter E' fatto divieto, su qualunque area pubblico o di uso pubblico, di fornire cibo e depositare alimenti destinati al sostentamento di gatti randagi, anche se in contenitori di latta, plastica o vetro, ad eccezione di eventuali postazioni concordate con l'Amministrazione Comunale e riferite unicamente a colonie di gatti randagi riconosciute.

3 Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

4 La violazione di cui al comma 1) e 2) comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 38 : Cani

1 I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, e per quelli appartenenti alle razze canine indicate nelle Ordinanze del Ministro della Salute avente ad oggetto "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani", idonea museruola.

2 Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

3 sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, i proprietari, gli affidatari, gli accompagnatori di cani sono responsabili degli insudiciamenti cagionati dai rispettivi animali e sono sempre tenuti alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dal cane tramite idonea attrezzatura (paletta e involucri o sacchetti richiudibili impermeabili ai liquidi) nonché corretto smaltimento delle stesse.

4 Tale attrezzatura (paletta e involucri o sacchetti richiudibili impermeabili ai liquidi) dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza ;

5 I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

6 Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

7 I proprietari a qualunque titolo di cani, sono tenuti a provvedere alla loro identificazione tramite microchip entro 60 giorni dalla nascita dell'animale; qualora gli animali provengano da altre Regioni gli adempimenti sopra indicati devono essere effettuati entro 15 giorni dall'inizio della detenzione.

8 Le violazioni di cui al comma 5) sono sanzionate ai sensi della L.R. 19/07/2004, n.18 così come modificata ed integrata dalla L.R. 04/07/2005, n.9.

Art. 39: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1 Nel centro abitato, così come identificato ai sensi dell'art. 4 C.d.S. non è ammessa la detenzione di animali da reddito condotti da soggetti imprenditori agricoli e comunque aventi finalità di commercio e lucro;

2 Sono invece consentite la detenzione di animali finalizzati all'autoconsumo familiare e l'apicoltura nel rispetto delle vigenti normative di settore ed igienico sanitarie.

3 Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi"

TITOLO VI POLIZIA ANNONARIA

Art. 40 : Tabelle speciali

1 Ai sensi dell'art. 56/9^comma del D.M. 04/08/1988, n.375, il rilascio del provvedimento autorizzativo delle tabelle speciali per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio, i titolari di impianti di distribuzione carburanti, è sostituito dalla dichiarazione di inizio attività in conformità alla Legge 241/90 e s.m.i..

2 E' fatto salvo il possesso dei dovuti requisiti morali e professionali prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

3 I prodotti che possono essere posti in vendita, di cui alle tabelle speciali sopra indicate, sono dettagliatamente indicati all'allegato 9 del D.M. 375/1988.

Art. 41 : Erboristerie

1 Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (artt. 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2 Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3 Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti di erboristeria devono essere in possesso del requisito professionale previsto per il commercio alimentare (D.G.R. 01-03-2000, capitolo 2, punto 2).

4 In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

5 In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 42 : Vendita mangimi per animali

1 La vendita di mangimi per animali è equiparata alla vendita di prodotti, settore merceologico alimentare.

2 I commercianti che vendono i prodotti indicati al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.

3 In caso di violazione del comma 2 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 43 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1 Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari e nei laboratori di produzione con annessa la vendita è consentito il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2 Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o "menù", dei prodotti offerti, con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande fornire, piatti, bicchieri e posate;

3 E' consentito l'utilizzo di vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande consumate.

4 Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla Legge Regionale Piemonte 28/12/2006, n.38.

Art. 44 : Attività miste

1 Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche l'attività di commercio degli stessi, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata nelle modalità indicate dall'art.5 dell'allegato A della DCR n.563-13414 del 29/10/1999 così come modificato ed integrato dall'allegato A della DCR n.347-42514 del 23/12/2003.

2 I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3 Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è tenuto all'immediata sospensione dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa.

Art. 45 : Classificazione degli esercizi commerciali

1 L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10/10/1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

2 Si richiama la classificazione degli esercizi commerciali così come prevista dall'articolo 4 del D. Lgs. 114/98 e confermata dalla L.R. 28/99.

3 Si rimanda, per quanto non riportato, ai testi normativi citati:

- a)** esercizi di vicinato: esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) o 250 mq. (con popolazione superiore a 10.000 abitanti);
- b)** medie strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq. (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) o 250 mq. e fino a 2.500 mq. (con popolazione superiore a 10.000 abitanti);
- c)** grandi strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a quanto indicati al precedente punto b);
- d)** centro commerciale: struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione ad uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio, fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della D.C.R. n. 563 - 13414.

4 Sono ammesse solo le tipologie distributive consentite nella tabella di compatibilità territoriale di sviluppo, così come prevista all'articolo 17 delle disposizioni regionali, eventualmente integrate, per le medie strutture, dal Comune attraverso i criteri di cui all'art.8/3[^] del D.Lvo 114/98.

Art. 46 : Insediamento attività commerciali

1 L'insediamento delle attività commerciali di vendita al minuto è consentito esclusivamente all'interno delle aree individuate quale addensamento e/o localizzazione di cui alla classificazione delle zone di insediamento commerciale.

2 Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 114/98, sono svolte senza i limiti e le prescrizioni indicate all'art.3 del D.L. 223/06, convertito con Legge 248/2006.

3 Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

4 I negozi di vicinato possono essere ubicati su tutto il territorio comunale a prescindere dalla classificazione delle zone di insediamento commerciale a condizione che venga rispettata la destinazione d'uso urbanistico-edilizia dell'edificio sede dell'attività.

Art. 47 : Norme sostitutive

1 Qualora non siano ancora stati adottati i criteri di cui all'art.8, comma 3 del D.Lgs. 114/1998, nonché l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 114/1998 e dell'art. 4 della Legge Regionale sul commercio n. 28/19999, secondo le procedure indicate all'art. 29 dell'allegato A della D.C.R. n.563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i., si applicano le norme sostitutive di cui all'art. 30 dell'allegato A della summenzionata D.C.R. n.563-13414.

2 Le norme sostitutive indicate al comma precedente hanno efficacia limitatamente al riconoscimento degli addensamenti commerciali A.1., A.2. e A.3. e delle Localizzazioni L.1. e si applicano solo in presenza di destinazioni d'uso commerciale e in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali, permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, per le medie e grandi strutture di vendita.

Art. 48 : Requisiti per l'esercizio del commercio

1 Il commercio al dettaglio disciplinato dal D. Lgs. 114/98 è articolato in due settori: alimentare e non alimentare. Per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98.

Per il commercio di prodotti non alimentari, è richiesto il possesso dei soli requisiti morali di cui allo stesso articolo. La perdita dei requisiti suddetti nel corso di svolgimento dell'attività comporta la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'esercizio di vicinato.

2 Le verifiche finalizzate all'accertamento del rispetto del comma precedente, devono essere effettuate secondo le disposizioni di cui all'art.17 L.R. 28/99, del Cap. 2 della DGR 01/03/200, n.42-2953 e dell'art.5/1[^]comma, lett. a), L.R. 38/06.

Art. 49 : Pubblicità dei prezzi

1 Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati dall'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 114/98, deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.

2 La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta.

3 la violazione ai commi sopra indicati comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art.22 D.Lgs. 114/98.

Art. 50 : orario di apertura e di chiusura

1 Il comune di Castelletto Sopra Ticino è riconosciuto dalla Regione Piemonte "comune a prevalente economia turistica"; il Consiglio Comunale con delibera n.22/2000 e successiva delibera n.14/2005, ha determinato che tutto il territorio comunale è ad economia turistica dando atto che il fenomeno del maggiore afflusso turistico e la presenza di altre persone non residenti, si verifica durante tutto il periodo dell'anno.

2 In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs 114/98, l'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al minuto è liberamente determinato dagli esercenti.

3 E' consentito derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e/o festiva, nonché della chiusura infrasettimanale.

4 E' fatto obbligo di rendere noto, mediante apposito cartello visibile dall'esterno dell'esercizio, l'orario praticato.

5 Gli esercenti hanno l'obbligo di rispettare l'orario prescelto, compresa l'apertura/chiusura nei giorni festivi e/o infrasettimanali.

6 In caso di due festività consecutive, è istituito l'obbligo dell'apertura antimeridiana "09.00 – 12.00", degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari e/o misti, nel primo giorno festivo. In caso di tre o più festività consecutive è istituito l'ulteriore obbligo dell'apertura antimeridiana "09.00 – 12.00", per gli esercizi sopra indicati, nel penultimo giorno festivo.

7 la violazione ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art.22 D.Lgs 114/98.

Art. 51 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di P.E.

1 L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2 Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.

3 Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato

espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4 Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è tenuto all'immediata sospensione dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa.

Art. 52 : Insediamento di attività produttive.

1 Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 53 : Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1 Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2 La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3 La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone.
- 4 Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 54 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1 La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
- 2 Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.
- 3 Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 4 Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 5 Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6 Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 55 : Accattonaggio

- 1 E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2 La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

Art. 56 : Artisti di strada

- 1 L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 10 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2 L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal altre norme regolamentari.

Art. 57 : Divieto di campeggio libero

- 1 In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o

attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2 Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3 Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4 Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato consegue, di diritto, l'allontanamento immediato delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.

5 Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 58 : Bagni

1 L'eventuale divieto di balneazione su tutto o su parte del lago Maggiore e/o su tutto o in parte del Fiume Ticino, che insistono sul territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2 Le violazioni al comma precedente comportano l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 59 : Tutela Spiagge

1 Su tutte le spiagge pubbliche debitamente delimitate site in loc. Porto, loc. Cicognola, loc. Ticino Panni e loc. Miorina, è vietato:

- a) l'accesso ai cani;
- b) giocare a palla;
- c) l'accesso ai veicoli;

2 Sulle predette spiagge l'uso di apparecchi audiovisivi è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo di cuffie al fine di evitare il propagarsi delle emissioni sonore;

3 Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato è obbligatoriamente tenuto a sospendere immediatamente l'attività.

Art. 60 : Utilizzo acqua potabile

1 Nel periodo 01 maggio – 30 settembre, dalle ore 06.00 alle ore 22.00:

- ✓ negli insediamenti di civile abitazione l'uso dell'acqua potabile è limitato ai soli fabbisogni domestici;
- ✓ negli insediamenti produttivi l'uso dell'acqua potabile è limitato al ciclo della lavorazione e/o manutenzione, compresi gli impianti sportivi;
- ✓ è vietato l'uso dell'acqua potabile per il riempimento o il rabbocco delle piscine, per l'innaffiamento di orti, giardini, campi coltivati, nonché per il lavaggio dei veicoli ad esclusione degli impianti di autolavaggio debitamente autorizzati.

2 Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento, è obbligatoriamente tenuto a sospendere immediatamente l'attività.

Art. 61 : Custodia minori

1 Non possono essere lasciati incustoditi, da parte di chi ne ha la potestà dei genitori, la tutela, direzione, vigilanza, ecc., i fanciulli di età inferiore ad anni sei.

Art. 62 : Ingiusto fastidio o disturbo

1 Sono vietati in genere tutti quegli atti o fatti che arrecano in qualsiasi modo ingiusto disturbo o fastidio a terzi.

2 Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato, se non già contemplato da altra disposizione di legge o di regolamento, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria indicata al successivo art. 94

Art. 63 : Contrassegni del Comune

1 E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2 La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'obbligo di cessare immediatamente l'utilizzo improprio.

TITOLO VIII

SALE GIOCHI ED APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO

Art. 64: Principi generali

1 Le norme del presente titolo disciplinano:

- a)** l'esercizio di giochi leciti in apposite sale da gioco giuoco (ai sensi dell'art. 86 TULPS), sale scommesse (ai sensi dell'art. 88 TULPS) o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico definiti come spazi per il gioco ovvero spazi riservati ai giochi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 TULPS posti all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza;

- b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti dall'art. 110 del TULPS, da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS; o negli spazi per il gioco di cui all'art.2 comma 1 lett. d) della L.R. 9/2016
- 2 Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento le forme di intrattenimento:
- a) esercitate su area pubbliche;
 - b) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo
 - c) non esercitate in forma di impresa.
 - d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del TULPS;
- 3) La regolamentazione disciplinata dal presente titolo prende avvio dal rispetto della normativa nazionale e si uniforma ai seguenti principi:
- libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art.41 della Costituzione;
 - tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
 - semplificazione procedimentale mediante gli istituti dell'autocertificazione e del procedimento di cui al D.P.R. 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive.
- 4) Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato, fatte salve le finalità di cui all'art.1 c. 1 della L.R. 9/2016
- 5) I vincoli imposti sulla base del presente titolo sono diretti alla tutela prioritaria:
- a. dell'ordine e della sicurezza della collettività;
 - b. della salute pubblica (inquinamento acustico, prevenzione gioco d'azzardo patologico – GAP);
 - c. della tutela degli utilizzatori;
 - d. del decoro artistico ed architettonico della città;
 - e. del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - f. della quiete della collettività;
 - g. della viabilità e della sicurezza urbana.

Art. 65: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a. **SALA GIOCHI**: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
 - b. **GIOCHI LECITI**: i giochi tradizionali (carte, bocce, bigliardi, calciobalilla, ecc.) la cui pratica è consentita per gli effetti dell'art.86/1 comma del Tulps;
 - c. **GIOCO D'AZZARDO**: il gioco per il quale ricorre il fine di lucro e che ha insita la scommessa, ove l'elemento aleatorio è preponderante rispetto all'elemento abilità e trattenimento;
 - d. **APPARECCHIO O CONGEGNO**: il complesso dei dispositivi destinati ai giochi la cui installazione è consentita per gli effetti dell'art.86/3 comma del Tulps e regolamentati dai commi 6-7 dell'art.110 Tulps, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici,

- nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
- e. **GIOCO DA TAVOLO**: si intendono per giochi di tavolo quelli tipo risiko, monopoli, dama, scacchi, ecc.
 - f. **ABILITA'**: la capacità fisica-mentale o strategica- richiesta all'utente per il conseguimento del risultato di gioco;
 - g. **INTRATTENIMENTO**: l'insieme delle modalità e sequenze di gioco;
 - h. **GESTORE**: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
 - i. **ESERCENTE**: il titolare delle autorizzazioni;
 - j. **UTENTE**: il giocatore;
 - k. **SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE**: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione dei magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi.
 - l. **TULPS**, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni;
 - m. **Regolamento di esecuzione del TULPS**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - n. **sala pubblica da gioco o sala giochi** i locali allestiti specificamente per lo svolgimento dei giochi leciti come indicati nel precedente punto c);
 - o. **area specificamente dedicata**, l'area appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, perimetrata e segnalata.
 - p. **L.R. 9/2016** la Legge regionale Piemonte 2 maggio 2016, n. 9 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico"

Art. 66: Tipologie apparecchi da gioco

1. L'art.110 del Tulps prevede le seguenti tipologie di apparecchi, rientranti nella categoria dei giochi leciti:
 - **Comma 6 – lett.a) (c.d. New Slots)**: apparecchi dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica attivabili con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, ed il cui costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate.
 - **Comma 6 – lett.b) (c.d. Videolotterie- VLT)**: apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.
 - **Comma 7 – lett.a)** – giochi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a € 1 che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro e non scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte in costo della partita;

- **Comma 7 – lett. b)** – fuori legge dal 1 maggio 2004;
- **Comma 7 – lett. c)** – apparecchi che non distribuiscono premi ma che si basano sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che determina altresì la durata della partita, per i quali il costo della singola partita non può essere superiore a € 0,50.
- **Comma 7 – lett. c bis)** – apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

2. Nessun apparecchio può riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

3. E' vietato l'impiego degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti sopra specificati, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato. Lo svolgimento di tali attività è subordinato a specifiche autorizzazioni ed esula dall'applicazione del presente regolamento.

4. Non rientrano in alcuna delle tipologie sopra descritte gli apparecchi distributori di prodotti alimentari (caramelle, gomme da masticare, ecc.) previa introduzione di monete. Tali apparecchi sono a tutti gli effetti dei distributori automatici di prodotti (alimentari) e pertanto rientrano nella disciplina del D.Lgs. 114/98, salvo in caso in cui l'erogazione del prodotto dipenda dall'abilità di colui che aziona la macchina costituendo in tal caso premio partita.

Art. 67: Disposizione in merito all'informazione al pubblico

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco o si eserciti il gioco lecito il titolare/gestore ha l'obbligo di:

- a. esporre, in maniera visibile, ai sensi dell'art.110 del Tulp, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Responsabile del Servizio Settore Sicurezza Sociale nonché l'Autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, se dovuta.
- b. far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del Tulp ai minori di anni 18;
- c. far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 comma 7 lett. a) e c) Tulp ai minori di anni 16.
- d. Far osservare il divieto ai minori di anni 18 (diciotto) dell'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art.110, commi 7 lett. c bis) del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'art,2, comma 1, lett.d) della L.R. 9/2016.

2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art.110 del Tulp, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, il regolamento di gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché esposto un cartello che indichi i divieti di utilizzo di cui alle lett.b –c del comma precedente.

3. E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi e sale biliardo un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura.

4. In particolare, dovranno essere apposti agli ingressi delle sale gioco, dei locali ove sono installati gli apparecchi e sui giochi vetrofanie che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso nonché alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico. Dette vetrofanie dovranno essere conformi al modello approvato dal Comune.

5. Come disposto dall'art.18 Reg.d'Attuazione del Tulps le insegne, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito l'uso anche di lingue straniere purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

6. è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'art.2, comma 1, lettere d)

7. le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS non devono essere oscurate con pellicole tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno

8. Nelle insegne, sulle vetrine interne ed esterne dei locali è fatto divieto di utilizzo del termine "CASINO" in quanto identificativo del gioco d'azzardo e riservato alle case da gioco autorizzate, con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

Art. 68: Durata delle autorizzazioni

1 Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della Legge della Legge 241/90 e le Segnalazioni Certificate di cui all'art. 19 della Legge 241/90, sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.

2 Determina l'efficacia della SCIA o dell'autorizzazione:

- a) La validità dei nulla osta rilasciati dall'AAMS agli apparecchi installati;
- b) Il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) Il possesso della tabella dei giochi proibiti.

Art. 69: Requisiti dei locali delle Sale Giochi

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. e dell'art.19 D.P.R. 24/07/1977 n.616.

2. Nel Comune di Castelletto Sopra Ticino avente popolazione superiore a 5000 abitanti, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per pervenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del TULPS in locali che si trovino ad una distanza minima, misurata in base al percorso pedonale più breve non inferiore m. 500 da:

1. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
2. Centri di formazione per giovani ed adulti;
3. Luoghi di culto;
4. Impianti sportivi;
5. Ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario;
6. Strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
7. Istituti di credito e sportelli bancomat;
8. Esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
9. Movicentro e stazioni ferroviarie

10. Parchi pubblici caratterizzati dalla presenza di giochi per bimbi
- a. L'Amministrazione può individuare altri luoghi sensibili tenuto conto dell'impatto delle attività di sala giochi sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
3. La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:
- a) sia garantita una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq.1 ogni 2,5 mq della superficie dell'esercizio fruibile dal pubblico;
 - b) i locali che abbiano una superficie utile superiore a 500 mq presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
 - c) i locali siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ destinazione d'uso direzionale, commerciale o comunque compatibile in base al vigente strumento urbanistico;
 - ✓ requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti aeroilluminanti, all'abbattimento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L.09/01/1989 n.13 ed al Decreto Min.LL.PP. 14/06/1989 n.236;
 - ✓ essere dotati di servizi igienici divisi per sesso in misura congrua in ragione della capienza massima del locale e comunque in misura non inferiore a due servizi igienici con antibagno divisi per sesso, di cui n.1 bagno per portatori di handicap;
 - ✓ non essere ubicati o confinanti con edifici di civile abitazione;
 - ✓ essere dotati di impianto elettrico a norme CEI certificato da perito elettrotecnico iscritto all'albo;
 - ✓ rispettare delle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D.Min Interno 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D.Min Sviluppo Economico 22/01/2008 n.37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
4. I locali della sala gioco non devono essere direttamente comunicanti con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività.
5. I locali devono rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art.153 del R.d. 635/1940.
6. Nelle sale giochi è ammessa l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme in materia.
7. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi della L.R. 38/2006. Si intende secondaria e complementare l'attività di somministrazione quando la superficie destinata a tale attività non sia superiore ad un quarto della superficie della sala giochi, esclusi magazzini, depositi, ingressi, locali di collegamento, uffici e servizi ed è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

8. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:

- a. l'adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali;
- b. l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c. l'adozione di limiti numeri e d'età per l'accesso ai giochi;
- d. la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e. l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f. l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g. altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

9. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infra procedurali di cui all'art.11 della L.241/1990.

Art.70: Limiti di installazione e di utilizzo

1. La superficie utile del locale adibito a sala giochi non potrà essere inferiore a 60 mq, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o depositi;

2. Il numero degli apparecchi autorizzabili in ciascun esercizio, tenuto presente quanto previsto dal Decreto Interdistrettoriale del 27.10.2003 così come modificato dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2007 viene fissato come segue:

- a) N.1 apparecchio ogni 5 mq;
- b) Il numero degli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 Tulpas non può essere superiore al doppio del numero di apparecchi di altre tipologie. Rientrano nel computo minimo anche i seguenti apparecchi: biliardi, carambole, calcio balilla, flipper, giochi per bambini, juke box, ecc.

3. giochi di cui all'art.110 comma 6 non possono essere contigui a quelli rientranti in altre tipologie di giochi leciti ma devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di anni 18.

4 In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.

Art.71: Adempimenti amministrativi per l'apertura di Sale Giochi

1. L'istanza per il rilascio di licenza di apertura di una sala gioco deve essere redatta in carta resa legale secondo la modulistica predisposta dal Settore Attività Produttive del Comando di Polizia Municipale che dovrà contenere:

- a. le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b. il codice fiscale e la partita IVA, se trattasi di società;
- c. l'ubicazione e l'eventuale insegna d'esercizio;
- d. la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- e. autocertificazione dei sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atti notorio relativa all'assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e successive modificazioni;

- f. dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime, degli obblighi e delle limitazioni di cui al presente titolo;

2. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a. copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
- b. copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- c. copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali e relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;
- d. planimetria in scala dei locali in triplice copia a firma di tecnico abilitato indicanti i RAI, la destinazione e superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando la dotazione di servizi igienici, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110/6 Tulps, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- e. relazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali, ai sensi del Regolamento di Zonizzazione Acustica Comunale;
- f. documentazione che dimostri la disponibilità dei parcheggi privati riservati alla clientela;
- g. i locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. devono presentare una relazione tecnica relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dall'attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
- h. certificazione a firma di perito elettrotecnico iscritto all'albo, attestante che l'impianto elettrico è stato eseguito a norme CEI;
- i. relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture del locale sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 Kg./mq (solo per l'installazione dei biliardi, se posati su soletta);
- j. certificato di prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente o se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- k. certificazione di agibilità della struttura da parte di tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone; se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo.

3 Il subingresso senza modifiche è soggetto a comunicazione preventiva. A tale comunicazione devono essere allegati:

- a)** copia registrata dell'atto di subingresso;
- b)** documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali.

4 La variazione dei locali, il subingresso con modifica dei locali o del lay out degli apparecchi deve essere preventivamente comunicato con allegati, oltre alla documentazione di cui al precedente comma i seguenti documenti:

- a)** Estremi o copia del titolo abilitativo edilizio (non dovuta in caso di modifica del solo lay out degli apparecchi);
- b)** nuova planimetria dei locali in scala adeguata indicante la superficie complessiva e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, dell'area specificamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai sensi di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 e s.m.i.

5 Le modifiche di ragione sociale, di legale rappresentante, di compagine sociale, di sede legale dell'attività e la cessazione dell'attività di sala giochi sono soggette a comunicazione.

Art.72: Istruttoria e termini per la conclusione del procedimento di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione per l'attività di SALA GIOCHI, qualora presentate complete di tutta la documentazione necessaria, verranno evase entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale.

2. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, dovranno essere presentati:

- a) copia dei nulla osta di distribuzione rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art.110/6 –7 commi del Tulp;
- b) copia dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art.110/6 –7 commi del Tulp;
- c) copia dell'attestato di conformità rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art.110/7 comma del Tulp;
- d) copia del regolamento di gioco riferito ai giochi leciti.

3. Nel caso di presentazione di istanze incomplete o prive in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'ufficio procederà, entro 10 gg. (dieci) dalla data di trasmissione della pratica all'ufficio dal protocollo generale, all'interruzione dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione. L'istanza dovrà essere completata e/o integrata entro 30 (trenta) gg. ed i termini per l'evasione della pratica ricominceranno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza.

4. In caso di mancato completamento e/o integrazione nel termine sopra indicato l'istanza verrà archiviata.

Art.73: Variazione nella dotazione degli apparecchi da intrattenimento e dei giochi

1. E' soggetta alla sola comunicazione ogni variazione, anche temporanea, nella tipologia di giochi o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento a suo tempo autorizzati.

2. Comporta il rilascio di nuova autorizzazione la sostituzione di uno o più apparecchi con altri di tipologia diversa o l'aumento del numero complessivo degli apparecchi e dei giochi.

Art. 74: Svolgimento dell'attività

1 L'attività deve essere iniziata entro 3 (tre) mesi dal rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza, salvo casi di comprovata forza maggiore per i quali può essere richiesta una proroga di ulteriori 3 (tre) mesi.

2 L'attività può essere sospesa, previa comunicazione al Comune, per complessivi 3 mesi all'anno, salvo proroghe per cause di forza maggiore.

3 La chiusura che si protrae per oltre sette giorni deve essere preventivamente comunicata per iscritto al Sindaco.

Art. 75 Orari

1. Per gli esercizi di sala giochi non è consentito il rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico. Non è consentito, altresì, l'utilizzo di aree esterne, anche se private, per l'installazione dei giochi.

2. Il titolare dell'attività di sala giochi ha facoltà di determinare l'orario di apertura nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 - chiusura ore 02.00 con facoltà di protrarre l'orario di chiusura alle ore 03:00 limitatamente ai giorni prefestivi, inclusi i giorni festivi precedenti ad un altro festivo

3. l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS sono soggetti a limitazioni temporali per una durata non inferiore a tre ore nell'arco di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art.2, comma 1, lettera d). nel territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino è consentito un orario massimo di funzionamento (utilizzo) per tali tipologie di apparecchi da gioco dalle ore 07:00 alle 12:00 nella mattinata e dalle 16:00 alle 02:00 nella fascia serale in tutti i giorni festivi compresi

4. In caso di accertate problematiche connesse all'esercizio dell'attività, derivanti dal mancato rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico rilevate sia all'interno che nelle immediate vicinanze del locale, il Sindaco può disporre una contrazione dell'orario massimo previsto;

5. Per le sale giochi sottostanti, sovrastanti o adiacenti a civili abitazioni, l'orario di apertura è consentito dalle ore 10:00 alle 22:00. In tale caso è consentito un orario massimo di funzionamento (utilizzo) per tali tipologie di apparecchi da gioco dalle ore 10:00 alle 12:00 nella mattinata e dalle 16:00 alle 22:00 nella fascia serale in tutti i giorni festivi compresi;

Art. 76 – Esercizio del gioco lecito negli esercizi pubblici, commerciali e nei circoli privati

1. Nei pubblici esercizi non sono permessi giochi, ove non se sia stata data espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 194 del regolamento di attuazione del tulps approvato con R.D. n.635/40, con gli istituti e le modalità di cui al presente comma.

2. Negli esercizi già muniti di autorizzazione di cui agli artt. 86 - 88 Tulps è autorizzata, nei limiti previsti dalla normativa:

- l'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110 commi 6 e 7 Tulps;
- l'utilizzo di apparecchi da gioco diversi da quelli previsti dall'art.110 commi 6 e 7 del Tulps (bigliardi ed apparecchi similari, flipper, bigliardini, gioco al gettone azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi ed apparecchi similari, calciobalilla ed apparecchi similari, attrazioni per bambini a congegno a vibrazione "kiddie rides" attivabili moneta o a gettone);
- la pratica di giochi leciti di qualunque specie.

3. E' soggetto al rilascio di licenza ai sensi dell'art. 86 Tulps:

- l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 commi 6-7 negli esercizi commerciali (non in possesso di autorizzazione ex-art.88 Tulps - esercizi di vicinato, esercizi artigianali e tabaccherie senza lotto e scommesse);
- l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 commi 6-7 nei circoli privati (non in possesso di autorizzazione ex-art.86 Tulps – somministrazione di alimenti e bevande).

4 Il gioco delle carte e degli altri giochi da tavolo, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 e 88 del TULPS è sempre consentita nel rispetto della normativa del settore

5 I predetti giochi non sono considerati per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

Art. 77: Numero massimo di apparecchi installabili in ogni esercizio

1. Il numero massimo di apparecchi autorizzabili per ogni tipo di esercizio è fissato con Decreto Interdirettoriale 27.10.2003 così come modificato dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2007.

2. Sono esclusi dal computo totale degli apparecchi: biliardo, carambola, biliardino elettrico (flipper), juke box, giochi per bambini, ecc. nonché tutti gli apparecchi o congegni non rientranti nella definizione di cui all'art. 110 commi 6-7 Tulps.

3. Con riferimento ai circoli privati il numero massimo degli apparecchi è riferito all'area destinata alla somministrazione. Non sono stabiliti limiti numerici per le aree diverse da quelle di somministrazione nelle quali possono essere installati solo apparecchi diversi da quelli di cui all'art.110 commi 6 e 7 lett. b) del Tulps.

4. Fino all'emanazione, da parte del Ministero delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi negli esercizi di vendita alla dettaglia e nei circoli che non effettuano attività di somministrazione, in ciascun locale sarà installabile:

- n.1 congegno da intrattenimento di cui all'art.110 commi 6-7 Tulps ogni 30 mq. di area riservata alla vendita o, in caso dei circoli, all'attività sociale, computando in tal senso la sola superficie utile (con esclusione altresì di eventuali aree destinate a plateatico);
- il loro numero non potrà essere superiore fino a 2 fino a 100 mq., di superficie utile, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq., fino ad un numero massimo pari a quattro.

Art. 78: Limiti di installazione e di utilizzo

1. L'installazione di qualsiasi tipo di apparecchio è consentita solo ed esclusivamente all'interno degli esercizi. Sono escluse dalla presente limitazione le aree destinate a plateatico ancorché private, delimitate o coperte.

2. omissis.

3. I giochi di cui all'art.110 comma 6 non possono essere contigui a quelli rientranti in altre tipologie di giochi leciti ma devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere opportunamente segnalato in corrispondenza dell'accesso all'area dedicata.

4. omissis

5. omissis

6. omissis

Art.79: Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco lecito

1. Nei casi in cui l'esercizio del gioco lecito è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la stessa dovrà indicare:

- a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale e la partita IVA, se trattasi di società;
- c) l'ubicazione e la tipologia d'esercizio, nonché la relativa insegna;
- d) gli estremi dell'autorizzazione comunale in essere o gli estremi della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art.88 Tulps per le agenzie di raccolta delle scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione;
- e) la tipologia di attività di gioco svolta (es. gioco delle carte) nonché il numero e la tipologia degli apparecchi da installare;
- f) autocertificazione dei sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atti notorio relativa all'assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e successive modificazioni;
- g) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui agli artt. 6-7-8 del presente regolamento;
- h) impegno formale del titolare alla adesione e promozione della campagna sul gioco responsabile ed alla applicazione delle vetrofanie.

2. Alla SCIA dovranno essere allegati:

- a) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
- b) nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio/congegno installato (limitatamente agli apparecchi/congegni di cui al comma 7 dell'art. 110 Tulps dovrà essere prodotto anche attestato di conformità);
- c) planimetria in scala dei locali a firma di tecnico abilitato indicanti i RAI, la destinazione e superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando la dotazione di servizi igienici, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110/6 Tulps, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi.

Art. 80: Efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ove ammessa, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, completa di tutti gli elementi richiesti nonché della documentazione necessaria.

2. La presentazione di SCIA incompleta comporterà l'immediata sospensione dell'efficacia della stessa da parte del competente Settore Polizia Amministrativa, fino al perfezionamento della pratica, che dovrà avvenire entro 30 gg. (trenta) dal ricevimento della richiesta di integrazioni.

3. Qualora nel termine fissato non si proceda al completamento della denuncia, l'ufficio competente interverrà con provvedimento che vieti definitivamente l'esercizio dell'attività archiviando contestualmente la SCIA.

Art.81: Istanza per rilascio di autorizzazione del gioco lecito

1 L'istanza per il rilascio autorizzazione per il gioco lecito deve essere redatta in carta resa legale secondo la modulistica predisposta dal Settore Attività Produttive-Polizia Amministrativa che dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale e la partita IVA, se trattasi di società;
- c) l'ubicazione e la tipologia d'esercizio, nonché la relativa insegna;
- d) gli estremi del titolo legittimante l'attività (autorizzazione, licenza, DIA, ecc.);
- e) la tipologia ed il numero degli apparecchi da installare;
- f) autocertificazione dei sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atti notorio relativa all'assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e successive modificazioni;
- g) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui agli artt. 6-7-8 del presente regolamento;
- h) impegno formale del titolare alla adesione e promozione della campagna sul gioco responsabile ed alla applicazione delle vetrofanie.

2 Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
- b) nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio/congegno installato (limitatamente agli apparecchi/congegni di cui al comma 7 dell'art. 110 Tulpas dovrà essere prodotto anche attestato di conformità);
- c) planimetria in scala dei locali a firma di tecnico abilitato indicanti i RAI, la destinazione e superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando la dotazione di servizi igienici, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110/6 Tulpas, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi.

Art.82: Variazione nella dotazione dei giochi e degli apparecchi

1. E' soggetta alla sola comunicazione ogni variazione, anche temporanea, nella quantità o nella tipologia di giochi o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento a suo tempo segnalati o autorizzati.

Art. 83 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti , anche successive , nella materia.

2. Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non ubicati e/o non rispondenti ai requisiti strutturali in esso previsti rimangono autorizzati. Il loro adeguamento verrà perseguito in occasione della variazione della titolarità dell'autorizzazione o di qualsiasi altra modifica dell'attività e/o dell'autorizzazione in atto.

3. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore dalle L.R. 9/2016, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'art.5, così come recepito dagli art. 69 comma 2 e 67 comma 7 del presente regolamento entro i 18 (diciotto) mesi successivi a tale data

3 I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge.

Art.84: Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente titolo del Regolamento, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche del settore, sono punite ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con sanzioni pecuniarie così definite:

VIDEOGIOCHI

- a) installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- b) installazione di giochi di cui all'art.110 comma 6 TULPS in modo contiguo agli altri apparecchi: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- c) mancata esposizione dei cartelli informativi e delle vetrofanie : sanzione da € 25,00 a € 500,00.
- d) installazione di apparecchi in soprannumero o in maniera difforme a quando previsto dalla normativa: sanzione da € 75,00 a € 500,00.

In caso di violazione ai precedenti punti a) b) c) potrà comportare l'immediato divieto di prosecuzione dell'attività con contestuale sospensione dell'utilizzo degli apparecchi, fino al ripristino delle condizioni previste dal Regolamento.

In casi di reiterazione delle violazioni a cura del medesimo soggetto nel medesimo esercizio, nel periodo di un anno potrà essere disposta la cessazione definitiva dell'attività di gioco con rimozione definitiva degli apparecchi. Tale sanzione costituirà causa ostativa alla presentazione di ulteriore SCIA o presentazione di nuova istanza di autorizzazione nel corso dei successivi 5 anni.

SALE GIOCHI

- a) mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi: sanzione da € 75,00 a € 500,00
- b) installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da € 75,00 a € 500,00
- c) mancata esposizione dei cartelli informativi: sanzione da € 25,00 a € 500,00
- e) installazione di apparecchi in soprannumero o in maniera difforme a quando previsto dalla normativa: sanzione da € 75,00 a € 500,00.

In caso di violazioni relative ai precedenti punti potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per sala giochi fino al ripristino delle condizioni previste dal Regolamento.

Nei casi di reiterazione delle violazioni del medesimo soggetto, nel medesimo esercizio nell'arco di un anno, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione da 7 a 30 gg.

2. Le violazioni delle disposizioni previste dalla L.R. 9/2016 saranno soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della predetta legge regionale ed in particolar modo:

- a) La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, così come recepito dall'art. 67 comma 7 e 69 comma 2 del presente Regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio di cui all'art.110, commi 6 e 7 TULPS, nonché alla chiusura del medesimo con sigilli;
- b) Il mancato rispetto delle limitazioni di orario dell'esercizio di gioco di cui all'art. 6, così come recepito dall'art. 75 comma 3 e 10 del presente regolamento e soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS;
- c) Il mancato rispetto della pubblicità di cui all'art. 7 comma 1, recepito dall'art.

67 comma 6 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;

- d) Non far osservare il divieto ai minori di anni 18 (diciotto) dell'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art.110, commi 7 lett. c bis) del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'art,2, comma 1, lett.d) della L.R. 9/2016 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato

3. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra elencate e delle rimanenti contemplate dall'art. 11 della L.R. 9/2016 sono di competenza del comune che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80% del totale sanzionato. Il rimanente 20% è versato dal comune, all'atto dell'incasso, alla Regione al fine di al fine di finanziare le iniziative previste dalla legge.
4. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste si applicano i principi di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.

TITOLO IX

NORME REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI O PRIVATE DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI, DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DIVERTIMENTO

Art. 85: Determinazione delle aree comunali disponibili

1 Le aree comunali disponibili per l'installazione di circhi, spettacoli viaggianti e parchi divertimento sono quelle comprese nell'elenco prescritto dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui formazione è devoluta alla Giunta municipale, che provvede anche ai successivi aggiornamenti, previo parere consultivo delle organizzazioni sindacali di categoria.

2 L'Amministrazione comunale dovrà provvedere all'approvazione di un apposito elenco delle aree comunali e demaniali disponibili.

Art. 86: Installazioni in aree private

1 L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree private non soggette a pubblica servitù è subordinata all'autorizzazione preventiva del Comune previo assenso scritto del proprietario dell'area.

Art. 87: Domanda per ottenere la concessione

1) Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle aree di cui all'art. 1 e 2 per i fini di cui al presente titolo, gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Attività produttive del Comune domanda in carta da bollo almeno 60 giorni prima della data di richiesta, se trattasi di circhi equestri 30 giorni prima dell'allestimento se trattasi di parchi divertimento ovvero singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

2) Il richiedente dovrà dichiarare ed allegare:

- a) Le proprie generalità, la residenza, l'eventuale recapito
- b) Il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio, in quanto dovuta e fotocopia del codice fiscale
- c) Il numero di contrassegno dell'attrazione relativamente all'autorizzazione richiesta
- d) Copia autorizzazione rilasciata ai sensi art.69 TULPS;
- e) Il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione che intende installare
- f) Il numero e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione
- g) Il periodo ed il luogo di cui si chiede la concessione dell'area
- h) In caso di circhi o parchi divertimento planimetria in triplice copia, sottoscritta da professionista iscritto all'albo dei geometri – Architetti - Ingegneri, indicante l'area occupata con evidenziata la collocazione in scala delle attrazioni, tendoni, carriaggi ecc...
- i) Collaudo annuale di ogni singola attrazione

- j) Per i Circhi collaudo della struttura coperta
 - k) Impegno a presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art.68-69 TULPS, la certificazione impianti elettrici a cura di tecnico abilitato
 - l) Impegno a presentare prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art.68-69 TULPS, la certificazione corretto montaggio delle strutture ed attrazioni da parte di tecnico abilitato
 - m) Copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo che il richiedente intende svolgere
- 3)** Le domande incomplete o che pervengono oltre il termine indicato nel presente articolo, non verranno prese in considerazione.

Art. 88: Obblighi del concessionario

- 1)** La concessione è subordinata all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:
- a) Pagare anticipatamente la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, per tutto il periodo di effettiva occupazione
 - b) Provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di T.A.R.S.U. secondo le indicazioni e gli importi stabiliti dal competente Ufficio Tributi in proporzione alla superficie occupata dalla attrazione
 - c) Occupare l'area avuta in concessione con l'attrazione e per la superficie autorizzata
 - d) Gestire direttamente l'attrazione per la quale è stata presentata la domanda con divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione. Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo quando l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e documentato e sempreché l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dal Sindaco, o suo delegato, sentita la Commissione
 - e) Usare altoparlanti o amplificatori a volume moderato e non oltre le ore 23, salve particolari prescrizioni del Sindaco
 - f) Tenere costantemente pulite l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti,
 - g) Il concessionario dovrà tenere bene esposto il relativo contrassegno e la licenza ministeriale della attrazione che gestisce
 - h) È obbligo da parte del concessionario, rispettare la data di inizio e fine occupazione
 - i) Osservare le prescrizioni igieniche che di volta in volta potrà dare l'Autorità sanitaria competente
 - j) Al termine della concessione l'area deve essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna

Art. 89: Responsabilità dei concessionari

- 1)** Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente al concessionario sollevando pertanto da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale concedente.

Art 90 Sanzioni

- 1)** L'accertata infrazione delle prescrizioni di cui all'art. 87 del presente titolo comporta al contravventore la revoca immediata della concessione, e conseguentemente lo sgombero dell'area occupata, l'esclusione per l'anno in corso ed i due successivi da ogni concessione di aree.

2) L'infrazione della prescrizione di cui alla let. J) dell'art.3 comporta l'esclusione per l'anno in corso e di quello successivo da ogni concessione di aree oltre ai provvedimenti previsti dall'art. 91.

Art. 91: Sgombero dell'area

1) Al termine della concessione l'area deve essere subito restituita, in caso di inadempienza il Sindaco ne ordina lo sgombero a norma di legge.

2) Qualora l'area risulti essere stata manomessa o nelle condizioni in cui è stata consegnata provvederanno al ripristino gli uffici comunali competenti e le relative spese saranno prelevate dalla cauzione, salvo conguaglio.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92 : Sanzioni amministrative

1 è punito con la sanzione amministrativa

A. da € 40,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 80,00 chiunque violi le disposizioni di cui ai Titoli VI (norme di tutela ambientale) VI (Polizia Annonaria) e VII (disposizioni Varie) del presente regolamento;

B. da € 50,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00 chiunque violi le disposizioni di cui ai Titoli II (Spazi ed Aree Pubbliche) e III (Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche) e V (animali) del presente regolamento;

C. da € 100,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,00 chiunque violi le disposizioni di cui al titolo IX del presente regolamento

D. ai sensi dell'art.84 del presente regolamento per quanto riguarda la materia normata dal titolo VIII (Sale giochi e giochi leciti)

2 L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà con le modalità e le procedure di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

3 Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

4 Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.

5 Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 93 : Abrogazioni di norme.

1) Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

2) Qualora, in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento comunale, vengano approvate disposizioni di legge o di regolamento, le stesse abrogheranno,

modificheranno e/o integreranno, di diritto, le norme in contrasto e/o non disciplinate dal presente regolamento comunale.

Art. 94 : Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 1^a giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione.